# COMUNE DI GABICCE MARE PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## Regolamento disciplinante le misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2019 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/04/2023)

### Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento

- 1. Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
- 2. Nell'ambito del presente regolamento per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
- 3. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con il Servizio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
- 4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: Tassa sui Rifiuti (TARES e TARI), Tributi sugli Immobili (ICI, IMU e TASI), Imposta di Soggiorno (IDS), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) oltre a quelli di futura istituzione.

### Art. 2 Definizione di irregolarità tributaria

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento/riversamento dei tributi locali sopra individuati, cioè abbia un debito, risultante anche da una sola delle entrate tributarie ricomprese nel precedente articolo 1) a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente e non rateizzato o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di **euro 1.000,00**.
- 2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante, mediante presentazione di idonee garanzie, a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni, come previsto dal successivo art. 3.

#### Art. 3

### Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano o che intendono esercitare attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

2. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, in caso di esito positivo della verifica da parte del Comune sulla irregolarità tributaria, di cui al precedente art. 2, l'ufficio competente notifica all'interessato la "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività", di cui alle segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in esercizio nel Comune di Gabicce Mare dal soggetto esercente attività commerciale o produttiva inadempiente, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte del servizio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la propria posizione dovranno esibire al servizio tributi le attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. Il servizio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere la revoca del provvedimento di sospensione.

Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su motivata richiesta dell'istante, la rateizzazione secondo i seguenti criteri:

- fino a un massimo di 9 mesi per importi fino a euro 10.000,00 con versamento del 10% del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto;
- fino a un massimo di 9 mesi per importi da 10.001,00 fino a euro 20.000,00 con versamento del 20% del debito complessivo, a titolo di acconto oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata nei successivi punti;
- fino a un massimo di 18 mesi per importi fra euro 20.001,00 e euro 30.000,00 con versamento del 30% del debito complessivo a titolo di acconto oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata nei successivi punti;
- fino a un massimo di 18 mesi per importi fra euro 30.001,00 e euro 50.000,00 con versamento del 40% del debito complessivo a titolo di acconto oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata nei successivi punti;
- fino a un massimo di 24 mesi per importi superiori ad euro 50.000,00 e versamento del 10% con presentazione di garanzia disciplinata nei successivi punti;
- il calcolo dei valori "soglia" sopra indicati è da intendersi al netto di eventuali pagamenti parziali e al lordo dell'anticipo. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento degli anticipi sopra disciplinati;
- è prevista l'applicazione degli interessi moratori nella misura determinata dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, nei termini previsti dall'art. 1, comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento degli anticipi sopra disciplinati;
- il periodo di dilazione decorre dalla data della richiesta, e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo residuale rispetto ai limiti temporali di decadenza per la riscossione del credito da parte dell'ente;

•	la s di a	garanzia del debito rateizzato, ove ricorra l'ipotesi di presentazione di apposita polizza fideiussoria, stessa dovrà essere trasmessa dal richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione avvenuta concessione della rateizzazione e avere la durata di tutto il periodo della rateizzazione mentato di un semestre con previsione delle seguenti clausole:	
		espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;	
		espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;	
		operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del servizio competente.	

In caso di rateizzazione, il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato solo a seguito dell'avvenuto pagamento della prima rata nei termini sopra indicati e previa presentazione al servizio tributi delle relative attestazioni di pagamento complete di ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In caso di riscontro di mancato versamento di almeno due rate consecutive successive alla prima, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con conseguente riavvio dei termini del procedimento iniziale.

**3.** All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive il servizio preposto procede a richiedere al Servizio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Nel caso di irregolarità tributaria il servizio competente prima della formale adozione del provvedimento negativo applica la procedura prevista dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1) mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al servizio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione medesima.

In caso di esito negativo della verifica di irregolarità tributaria, trascorso il termine di cui al punto precedente l'istante si riterrà in regime di regolarità tributaria, ferme restanti le disposizioni relative al presente articolo nel caso di morosità sopravvenuta rispetto al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

**4.** <u>La segnalazione certificata di inizio attività</u> dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 e 38, comma 3, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il soggetto interessato dichiara di essere nelle condizioni di regolarità tributaria nei confronti del Comune, così come previsto dal presente regolamento.

Il servizio competente a ricevere la segnalazione, se risulta accertata l'irregolarità tributaria, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per la presentazione di quest'ultime, eventualmente corredate da scritti e memorie. Il termine che verrà indicato è da intendersi perentorio.

A seguito della presentazione delle misure necessarie contenenti l'avvenuta regolarizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, il servizio dispone la ricevibilità della segnalazione senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'interessato.

Nel caso di difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso inutilmente suddetto termine, l'attività si intende vietata.

### Art. 4 Definizione di soggetto richiedente

1. Per soggetto richiedente si intende sia la persona fisica che agisce in proprio in quanto ditta individuale, sia il soggetto, diverso dalla persona fisica, avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

### Art. 5 Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

- 1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni, interessi e spese, nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, titolo V, capo X.
- 2. Il soggetto cessionario di ramo d'azienda subentra negli obblighi del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni, interessi e spese.
- 3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma, o si fonde oppure che si scinde, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, ovvero al cedente nonché al cessionario di ramo di azienda.

#### Art. 6 Modalità di verifica

1. Periodicamente, il servizio tributi provvede ad inviare, all'ufficio competente, un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria, eventualmente elaborato sulla base di linee guida operative preventivamente deliberate dalla Giunta Comunale, al fine di avviare, a carico degli stessi, il procedimento di cui al precedente art. 3.

### Art. 7 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari potranno concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

### Art. 8 Disposizioni finali

- 1. Il funzionario responsabile del procedimento può derogare alle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle dilazioni di pagamento o alla durata dei termini di cui al precedente art. 3 (non oltre il doppio), sulla base di opportuna e documentata motivazione.
- 2. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai vigenti regolamenti approvati dall'Ente.